

TITOLO I	Principi generali
TITOLO II	
Capo I	Organi della regione
Capo II	II Consiglio regionale
Capo III	La Giunta regionale e il Presidente della Giunta
TITOLO III	Procedimento legislativo
TITOLO IV	Ordinamento amministrativo
TITOLO V	Finanze e bilancio
TITOLO VI	Le autonomie locali
TITOLO VII	Enti, aziende e società regionali
TITOLO VIII	Partecipazione popolare
TITOLO IX	Iniziativa popolare
TITOLO X	Norme finali
TITOLO XI	Norme transitorie

TITOLO I

ARTICOLO 1

La Basilicata è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione e del presente Statuto.

La Regione rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico della Basilicata.

ARTICOLO 2

La Regione comprende i territori delle province di Matera e di Potenza ed ha per capoluogo la città di Potenza.

La Regione ha un gonfalone ed uno stemma approvati con legge regionale.

ARTICOLO 3

La Regione, in armonia ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, e sempreché le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.

La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse

ARTICOLO 4

La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui all'articolo precedente salvo quelle di interesse esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandatele dallo Stato.

Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti spettano alla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

ARTICOLO 5

E' compito della Regione rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione.

In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:

- promuove le libere attività delle collettività e degli enti locali, opera per il superamento degli squilibri della Regione e concorre all'ammonico sviluppo dell'intero territorio nazionale;
- opera per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione, la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali e la tutela dei diritti dei lavoratori, della donna, della infanzia e degli anziani;
- assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, tra cui quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle strutture ed attività sportive;
- adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà ed acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale;

- attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;
- promuove lo sviluppo dell'agricoltura basato sulla proprietà diretto-coltivatrice, sul libero associazionismo contadino e su una industria collegata all'agricoltura;
- assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane;
- promuove lo sviluppo industriale del turismo e della cooperazione; potenzia l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento;
- promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
- predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento; difende l'ambiente naturale ispirando la propria legislazione e pianificazione territoriale a principi di politica ecologica, atti a preservare e ad elevare le condizioni di vita dei cittadini, e a promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la tutela e la gestione del patrimonio storico, artistico e culturale; istituisce parchi e riserve naturali;
- favorisce la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume di cui sono portatrici le comunità locali;
- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l'associazionismo giovani le e dei lavoratori nelle città e nelle campagne; assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nelle gestioni dei servizi pubblici ad essa relativi;
- contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.

ARTICOLO 6

La Regione assume la politica di piano come metodo e come impegno democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con gli enti locali, nell'attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

La Regione partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari.

Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.

ARTICOLO 7

La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi a principi e metodi che assicurino, anche sul piano comprensoriale, il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre formazioni sociali.

ARTICOLO 8

Tra le finalità che la Regione persegue, particolare rilievo assume la risoluzione dei problemi inerenti la emigrazione.

A tal fine la Regione, negli impegni di politica economica e sociale, che si è dati, opera per:

- 1. la cessazione del fenomeno:
- 2. il rientro degli emigrati;
- 3. la tutela dei diritti e della condizione dei lavoratori nei luoghi di immigrazione e delle loro famiglie in Basilicata.

La legge regionale stabilirà i modi e gli strumenti per raggiungere gli scopi suddetti.

ARTICOLO 9

La Regione pone particolare impegno per lo sviluppo globale ed organico della montagna e per la crescita economica, sociale e democratica delle comunità montane.

TITOLO II

Capo I Organi della regione

ARTICOLO 10

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente.

TITOLO III

Procedimento legislativo

ARTICOLO 39

L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.

La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.

ARTICOLO 40

L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, spetta:

- a ciascun consigliere regionale;
- alla Giunta regionale;
- ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- a ciascun Consiglio provinciale;
- agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila;
- alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con proposta sottoscritta da almeno duemila elettori.

Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente.

La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare è regolata in conformità all'art. 63 del presente Statuto.

La verifica della regolarità delle proposte di legge è di competenza del Consiglio regionale.

ARTICOLO 41

Ogni organizzazione sociale o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.

Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adequata menzione nella relazione al Consiglio.

Su richiesta di almeno due Gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la Commissione prima di riferire sul progetto procede all'audizione delle organizzazioni sociali o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

ARTICOLO 42

Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiari l'urgenza.

ARTICOLO 43

Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine previsto dall'art. 127 della Costituzione, il visto si ha per apposto.

In caso di rinvio la legge è sottoposta al Consiglio regionale nella prima seduta immediatamente successiva. Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei quindici giorni successivi il Governo non promuove la questione di legittimità o di merito.

Il Regolamento può stabilire procedure abbreviate per il riesame di cui al comma precedente.

ARTICOLO 44

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo.

Il testo della legge è preceduto dalla formula: Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga».

Al testo della legge segue la formula: «La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata».

ARTICOLO 45

La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.

ARTICOLO 46

L'iniziativa dei regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 40 del presente Statuto.

Per la promulgazione e la pubblicazione dei regolamenti deliberati del Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste per le leggi regionali.

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun consigliere regionale nonché, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell'articolo 40 del presente Statuto.

TITOLO IV

Ordinamento amministrativo

ARTICOLO 47

L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi autonomistici e democratici, al più ampio decentramento, snellimento delle procedure ed al principio della pubblicità.

La struttura degli uffici è articolata in funzione delle esigenze suddette.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.

Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite dalla legge regionale.

ARTICOLO 48

La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso salvo i casi previsti dalle leggi dello Stato.

Possono essere conferiti incarichi, con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta, a collaboratori di alta specializzazione tecnicoscientifica per lo svolgimento di compiti specifici. La durata dell'incarico non può superare il termine della legislatura in corso.

La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.



ARTICOLO 49

La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio, in conformità alle norme costituzionali.

ARTICOLO 50

Le entrate della Regione sono costituite:

- a. dai redditi del suo patrimonio;
- b. dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;
- C. dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
- d. dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
- e. dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- f. da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

ARTICOLO 51

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

- a. un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
- b. un preventivo delle spese per gli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
- C. una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.

Nei termini stabiliti dalle leggi istitutive gli enti e aziende o istituti dipendenti dalla Regione presentano il proprio bilancio al Consiglio regionale il quale procede, con legge, all'approvazione negli stessi termini entro cui deve essere approvato il bilancio della Regione.

ARTICOLO 52

Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno.

Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente e nelle forme previste da legge regionale.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici.

La Giunta regionale trasmette al Consiglio, al termine di ogni trimestre, il consuntivo di cassa.

Il Consiglio regionale può nominare un Commissario agli enti istituiti o dipendenti dalla Regione per la presentazione del bilancio e del conto consuntivo.

ARTICOLO 53

I programmi pluriennali di spesa per i singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.

TITOLO VI

Le autonomie locali

ARTICOLO 54

In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare, dall'articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e politico- amministrativa, un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali.

La Regione promuove, indirizza e coordina l'attività degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli enti locali anche attraverso forme associative e di decentramento, allo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al governo degli enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la più rispondente alle esigenze delle collettività interessate.

La Regione, a tal fine, può provvedere, con propria legge, all'istituzione di circondari e comprensori, sentiti i pareri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali interessati.

ARTICOLO 55

La delega di funzioni amministrative alle Province, a Comuni o ad altri enti locali o ad organismi associativi di enti locali a dimensioni comprensoriali, nonché la sua eventuale revoca, è disposta con legge regionale ed è diretta a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.

Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.

La delega è, di norma, a tempo indeterminato.

Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano eventualmente la durata e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio.

Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.

La Regione, per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali, osserva, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 56

I controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali sono esercitati da speciali sezioni dell'organo di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione situate nei capoluoghi delle Province e anche in altre sedi stabilite dalla legge regionale.

La legge regionale determina inoltre le modalità di funzionamento dell'organo di controllo e i suoi rapporti con il Consiglio e con la Giunta regionali.

Allo stesso organo è attribuito anche il controllo sugli atti emessi dagli enti locali su delega della Regione.

La legge regionale fissa il numero e l'indicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.

I componenti di questi organi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale, l'organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti di tutti gli enti locali della Regione.

I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.

La legge, in casi determinati, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni.

I controlli sugli enti locali sono esercitati dalla Regione nei limiti previsti dalle leggi.

ARTICOLO 57

I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni e petizioni al Consiglio regionale.

L'Ufficio di presidenza le sottopone alla Commissione consiliare competente e dà risposta scritta agli enti richiedenti.

I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta su provvedimenti che li riguardano, anche in corso di formazione.

Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta secondo quanto stabilito dal Regolamento.

TITOLO VII

Enti, aziende e società regionali

ARTICOLO 58

Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione può con legge:

- a. istituire enti od aziende regionali;
- b. promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale tra enti locali;

C. partecipare o promuovere società finanziarie regionali.

In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a quest'ultima deve essere assicurata da sola o insieme ad altri enti locali la maggioranza assoluta delle azioni.

La legge regionale regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente ai principi della partecipazione democratica ed agli indirizzi fissati.

La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

ARTICOLO 59

Oltre alle competenze di cui all'articolo 11, numeri 15 e 16, del presente Statuto, spetta al Consiglio regionale l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sugli enti, aziende e società regionali e sulle partecipazioni.

La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

ARTICOLO 60

Lo stato giuridico ed economico del personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è regolato dalle leggi dello Stato e della Regione.

TITOLO VIII

Partecipazione popolare

ARTICOLO 61

La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica.

La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogoverno come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini.

A tal fine:

- consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una volta all'anno, i Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali sulle principali questioni;
- attua forme di intesa e di concerto con gli enti locali nei casi e con le modalità stabilite da leggi regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente e indirettamente, si connettano a materie di loro competenza;
- consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed altre

formazioni e organizzazioni sociali;

- promuove indagini conoscitive e conferenze su specifici problemi, come gli agrari, gli
 urbanistici, gli scolastici, i culturali, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e
 sociali in genere;
- collabora coi Comuni e coi loro organi di decentramento per realizzare la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.

ARTICOLO 62

La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.

Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente Statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali.

La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.

TITOLO IX

Iniziativa popolare

ARTICOLO 63

Il popolo esercita, nel quadro dei principi generali e delle leggi dello Stato, l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione a norma degli articoli 40 e 46 del presente Statuto.

La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità e i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione.

Sulla regolarità delle proposte decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio all'unanimità.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

ARTICOLO 64

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre formazioni ed organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.

Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.

ARTICOLO 65

La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento del Consiglio regionale.

ARTICOLO 66

Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare l'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 22, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede speciali procedure d'urgenza, in particolare per l'esame delle proposte e petizioni presentate dagli enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo regionale e dai cittadini.

ARTICOLO 67

Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.

ARTICOLO 68

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno:

- ottomila elettori della Regione;
- due Consigli provinciali;
- dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori;
- le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie, di bilancio e per lo Statuto.

Sull'ammissibilità del referendum decide all'unanimità l'Ufficio di presidenza.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

ARTICOLO 69

La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per l'esercizio del potere di richiesta di referendum, gli effetti preclusivi derivati dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del referendum.

TITOLO X

Norme finali

ARTICOLO 70

Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

TITOLO XI

Norme transitorie

ARTICOLO 71

Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal numero 9) dell'articolo 31 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera:

- a. sull'acquisto di immobili, azioni, o obbligazioni industriali, nonché sulle locazioni di valore superiore a cento milioni di lire;
- b. sulla alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni industriali, nonché sulla istituzione di servitù passive o di enfiteusi;
- C. su altre singole spese di amministrazione che superino annualmente l'importo di cinquanta milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sul contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di cento milioni, ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggetto i trecento milioni.

Per il resto provvede all'amministrazione la Giunta regionale.



TITOLO I Principi generali

La Basilicata e la sua autonomia

I^a Ipotesi II^a Ipotesi ARTICOLO 1

La **Basilicata**, detta anche, per antiche ragioni storiche, **Lucania** è Regione autonoma secondo le norme del presente Statuto, nell'unità della Repubblica e nell'ambito geo-politico dell'Unione Europea.

La Basilicata è costituita dalle comunità lucane residenti nei territori che hanno formato ed attualmente compongono le Province di Potenza e Matera e più dettagliatamente dalle reti urbane di Potenza, di Matera, del Vulture – Melfese,

La Basilicata è regione autonoma, secondo i principi e le garanzie della Costituzione Italiana, del presente Statuto, nell'unità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione Europea.

La Basilicata è una federazione di autonomie, costituita dai Comuni e dalle Province lucane.

La Basilicata fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.

della Val D'Agri, del Lagonegrese – Senisese e del Metapontino.

ARTICOLO 2 Caratteri e principi informatori dell'autonomia

Nel confermare innanzi alla Repubblica il diritto di esprimere e di tutelare gli interessi delle comunità residenti nella Regione, la **Basilicata** riconosce:

che il principio autonomistico sostiene l'affermazione del valore delle differenze; che la democrazia si sviluppa sul confronto permanente ed esige forme dirette di partecipazione;

che la vita delle comunità lucane si fonda sul primato del diritto.

ARTICOLO 3 Il capoluogo

Il capoluogo della Regione è Potenza.

Il capoluogo della Regione è Potenza.

ARTICOLO 4 La bandiera e lo stemma

La bandiera e lo stemma della Regione sono stabiliti con legge regionale.

La bandiera della Basilicata riproduce lo storico stemma dei 4 fiumi: il Bradano, il Basento, l'Agri e il Sinni.

La bandiera e lo stemma della Regione sono stabiliti con legge regionale.

Le altre istituzioni locali della Basilicata si dotano di propri vessilli e insegne.

ARTICOLO 5 Principio di Sussidiarietà

La Regione Basilicata attua, nella legislazione e nell'attività amministrativa, il Principio di Sussidiarietà.

In attuazione del Principio di Sussidiarietà, la Regione interviene con atti legislativi, con provvedimenti amministrativi solo in relazione alle attività per le quali non possono adeguatamente provvedere i singoli e le formazioni sociali.

Nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei privati, le pubbliche funzioni sono svolte dalla Regione e dagli Enti locali regionali in maniera proporzionata agli obiettivi pubblici individuati e in funzione del perseguimento dei beni comuni indivisibili, che non possono essere adeguatamente realizzati dai singoli o dalle formazioni sociali. La Regione Basilicata riconosce l'autogoverno delle Comunità che costituiscono il popolo lucano sulla base del principio di sussidiarietà.

La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà, conferisce tutte le funzioni e i compiti, che non attengono ad esigenze unitarie per la comunità ed il territorio regionali, ai Comuni, alle Province e alle Autonomie funzionali, sulla base dei principi di differenziazione, adeguatezza e prossimità.

La Regione riconosce e valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

L'esercizio delle funzioni amministrative spetta agli Enti territoriali autonomi più prossimi agli interessi dei cittadini. La legge riconosce e garantisce le autonomie funzionali.

ARTICOLO 6 Uguaglianza e diritti di libertà

La Regione **Basilicata** riconosce parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini e concorre a promuovere, secondo il Principio di Sussidiarietà, il pieno sviluppo della persona umana e della famiglia per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza.

La Regione opera per garantire il pieno sviluppo dei diritti di libertà riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito tra le regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini dell'Unione Europea di esercitare regionale la loro professione, impiego o lavoro.

La Regione **Basilicata** riconosce parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini e concorre a promuovere, secondo il Principio di Sussidiarietà, il pieno sviluppo della persona umana e della famiglia per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza.

La Regione opera per garantire il pieno sviluppo dei diritti di libertà riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

ARTICOLO 7 Obiettivi istituzionali

La Regione Basilicata:

promuove l'autonomia delle comunità che costituiscono il popolo lucano e ne realizza lo sviluppo sociale ed economico in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia;

riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la persona umana; sostiene il libero svolgimento della vita sociale all'interno dei gruppi, delle istituzioni e delle comunità locali; favorisce l'associazionismo e le attività di volontariato;

opera per il pieno riconoscimento dei diritti della famiglia, dei bambini, dei giovani e degli anziani;

concorre a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la realizzazione della parità degli uomini e delle donne nella società, nella cultura e nell'economia; promuove l'uguaglianza tra i sessi nell'accesso alle cariche elettive:

Le attività istituzionali della Regione Basilicata hanno i seguenti obiettivi:

La Regione promuove azioni in favore dell'affermazione dei diritti della persona, della famiglia e per le pari opportunità; favorisce il volontariato e l'associazionismo come pratiche per la realizzazione della coesione sociale e per promuovere l'identità regionale;

La Regione persegue uno sviluppo che si fonda sui criteri qualitativi quali la promozione dell'autonomia e della responsabilità della persona, la sostenibilità ambientale, la trasparenza e la legalità dei sistemi concorrenziali, la tutela del consumatore, la ricerca e l'innovazione tecnologica;

La Regione sostiene le attività produttive che sono in sintonia con le vocazioni del territorio:

La Regione opera per rendere effettivi i

favorisce l'iniziativa libera dei cittadini, singoli o associati, volta al compimento di attività di interesse generale, e ciò sulla base del principio di sussidiarietà;

promuove e realizza interventi, coordinati con quelli dello Stato e di altre Regioni, finalizzati alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza personale;

opera per l'edificazione di una società che considera i diritti umani e il pluralismo etnico, culturale e religioso come patrimonio proprio e irrinunciabile, secondo l'enunciato dell'articolo 2:

favorisce la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume di cui sono portatrici le comunità locali.

diritti allo studio, anche operando per elevare l'età dell'obbligo scolastico a diciotto anni, al lavoro e alla formazione permanente. Promuove negli ambiti di propria competenza tutte le azioni che consentono la diffusione delle attività di ricerca e una formazione tecnica, scientifica e culturale completa e costantemente aggiornata;

La Regione opera per una cultura della pace e della cooperazione internazionale, al fine di ridurre gli squilibri economici e sociali, nel pieno rispetto delle differenze etniche, storiche e religiose.

ARTICOLO 8 Azioni concrete

La Regione esercita i propri poteri, in particolare:

per rendere effettivi il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale e il diritto allo studio;

per offrire a tutti i cittadini adeguati servizi sociali, anche avvalendosi delle attività di volontariato;

per garantire la conservazione e il risanamento dell'ambiente, la protezione dei boschi e delle foreste, dei fiumi, dei laghi e dei mari attraverso un governo del territorio che ne rispetti e ne valorizzi le vocazioni naturali;

per tutelare il patrimonio storico e artistico conservato in Basilicata:

per promuovere le attività culturali, la ricerca scientifica e tecnologica;

per assicurare un'ampia e democratica informazione, sostenendo l'organizzazione dei servizi ad essa relativi;

per conseguire lo sviluppo economico regionale, superando gli squilibri territoriali e settoriali, mediante l'incentivazione dell'iniziativa privata e l'incremento dell'associazionismo e della cooperazione;

per rafforzare l'autonomia dei Comuni e delle Province, favorendo, anche in funzione di una organizzazione fondata su ambiti Regione esercita i propri poteri, in particolare:

per rendere effettivi il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale e il diritto allo studio:

per offrire a tutti i cittadini adeguati servizi sociali, anche avvalendosi delle attività di volontariato;

per garantire la conservazione e il risanamento dell'ambiente, la protezione dei boschi e delle foreste, dei fiumi, dei laghi e dei mari attraverso un governo del territorio che ne rispetti e ne valorizzi le vocazioni naturali;

per tutelare il patrimonio storico e artistico conservato in Basilicata:

per promuovere le attività culturali, la ricerca scientifica e tecnologica;

per assicurare un'ampia e democratica informazione;

per conseguire lo sviluppo economico regionale, superando gli squilibri territoriali e settoriali, mediante l'incentivazione dell'iniziativa privata e l'incremento dell'associazionismo e della cooperazione;

per rafforzare l'autonomia dei Comuni e delle Province, favorendo, anche in funzione di una organizzazione fondata su ambiti territoriali adeguati, lo sviluppo delle loro territoriali adeguati, lo sviluppo delle loro forme collaborative, promuovendo il riordino territoriale degli enti, nonché la funzione dei piccoli Comuni montani e delle aree interne, anche per prevenire il fenomeno dello spopolamento. forme collaborative, promuovendo il riordino territoriale degli enti, nonché la funzione dei piccoli Comuni montani e delle aree interne, anche per prevenire il fenomeno dello spopolamento.

ARTICOLO 9 Regione Basilicata e Unione Europea

La Regione concorre con le altre Regioni alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea; partecipa agli organismi rappresentativi delle Autonomie territoriali presso l'Unione Europea, secondo gli indirizzi generali e gli accordi siglati dallo Stato.

La Regione contribuisce alle decisioni volte alla formazione degli atti normativi comunitari; provvede all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione Europea che la riguardano.

La Regione concorre con le altre Regioni alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea; partecipa agli organismi rappresentativi delle Autonomie territoriali presso l'Unione Europea, secondo gli indirizzi generali e gli accordi siglati dallo Stato.

La Regione contribuisce alle decisioni volte alla formazione degli atti normativi comunitari; provvede all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione Europea che la riguardano.

ARTICOLO 10 Il Principio di collaborazione

La Regione Basilicata coordina la propria azione con quella delle altre regioni per la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative.

La Regione collabora con le altre Regioni e con le corrispondenti istituzioni locali degli Stati membri dell'Unione Europea.

La Regione Basilicata contribuisce al coordinamento delle regioni del Sud Italia in funzione di tutte le politiche tese a ristabilire condizioni di riequilibrio economico ed infrastrutturale con le altre aree territoriali dello Stato.

La Regione Basilicata coordina la propria azione con quella delle altre regioni per la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative.

La Regione collabora con le altre Regioni e con le corrispondenti istituzioni locali degli Stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 11 La Programmazione

La Regione assume, come criterio ispiratore della propria azione, il metodo della programmazione inteso quale razionale elaborazione degli interventi nel quadro dei fini prefissati e delle risorse disponibili;

La Regione concorre alla elaborazione degli atti di programmazione nazionale e comunitaria che la riguardano;

Piani e programmi regionali sono adottati sulla base di leggi della Regione, assicurando il concorso degli enti locali, La Regione assume, come criterio ispiratore della propria azione, il metodo della programmazione inteso quale razionale elaborazione degli interventi nel quadro dei fini prefissati e delle risorse disponibili;

La Regione concorre alla elaborazione degli atti di programmazione nazionale e comunitaria che la riguardano;

Piani e programmi regionali sono adottati sulla base di leggi della Regione, assicurando il concorso degli enti locali, delle associazioni sindacali e delle categorie produttive.

delle associazioni sindacali e delle categorie produttive.

ARTICOLO 12 La Partecipazione

La Regione Basilicata promuove la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti residenti, delle comunità territoriali, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi collettivi o diffusi;

La Regione promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione degli aspetti tipici e caratteristici della Basilicata o di sue parti nel concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalla legge, alla formazione delle scelte legislative e amministrative;

Allo scopo di rendere effettivi il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, la Regione assicura, nei modi stabiliti dalla legge, un'informazione ampia precisa ed imparziale in ordine alla propria attività.

La Regione Basilicata promuove la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti residenti, delle comunità territoriali, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi collettivi o diffusi;

La Regione promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione degli aspetti tipici e caratteristici della Basilicata o di sue parti nel concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalla legge, alla formazione delle scelte legislative e amministrative;

Allo scopo di rendere effettivi il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, la Regione assicura, nei modi stabiliti dalla legge, un'informazione ampia precisa ed imparziale in ordine alla propria attività.

ARTICOLO 13 L'Identità lucana in Italia e nel Mondo

La Regione Basilicata, negli impegni di politica economica e sociale, che si è dati, opera per:

eliminare il fenomeno della emigrazione forzosa necessitato da prevalenti ragioni di sopravvivenza;

tutelare i diritti e la condizione dei lavoratori lucani e delle loro famiglie fuori dal territorio regionale;

difendere la cultura della Basilicata in tutte le Regioni e gli Stati ove i lucani hanno dato luogo a forme organizzate di identificazione dei luoghi e delle tradizioni di origine e provenienza. La Regione Basilicata, negli impegni di politica economica e sociale, che si è dati, opera per:

eliminare il fenomeno della emigrazione forzosa necessitato da prevalenti ragioni di sopravvivenza;

tutelare i diritti e la condizione dei lavoratori lucani e delle loro famiglie fuori dal territorio regionale;

difendere la cultura della Basilicata in tutte le Regioni e gli Stati ove i lucani hanno dato luogo a forme organizzate di identificazione dei luoghi e delle tradizioni di origine e provenienza.

La Basilicata fonda sull'accoglienza la sua funzione di comunità sociale e persegue l'obiettivo della integrazione di persone e di famiglie che, provenienti da altre etnie e culture, si insediano sul territorio regionale. La valorizzazione delle differenze La Basilicata riconosce e protegge le diverse identità storico-culturali ed etnico-religiose che abitano il suo territorio.